

**CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE
FUNZIONI FONDAMENTALI INDICATE DALL'ART. 14 DEL D.L. N. 78/2010,
CONVERTITO DALLA L. N. 122/2010**

Tra le Parti:

il Presidente della Comunità Montana "Vallo di Diano", il quale in nome e per conto della Comunità Montana in esecuzione della delibera C.G. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

il Sindaco pro-tempore del comune di Atena Lucana, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

il Sindaco pro-tempore del comune di Buonabitacolo, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

il Sindaco pro-tempore del comune di Casalbuono, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

il Sindaco pro-tempore del comune di Monte San Giacomo, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

il Sindaco pro-tempore del comune di Montesano sulla Marcellana, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

il Sindaco pro-tempore del comune di Padula, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

il Sindaco pro-tempore del comune di Pertosa, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

il Sindaco pro-tempore del comune di Polla, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

il Sindaco pro-tempore del comune di Sala Consilina, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge

il Sindaco pro-tempore del comune di San Pietro al Tanagro, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

il Sindaco pro-tempore del comune di San Rufo, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. 2 del n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

il Sindaco pro-tempore del comune di Sant'Arsenio, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

il Sindaco pro-tempore del comune di Sanza, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. 2 del n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

il Sindaco pro-tempore del comune di Sassano, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. 4 del n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

il Sindaco pro-tempore del comune di Teggiano, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. 4 del n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge

Premesso che:

- a) con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abrogando il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- b) le modalità e destinazioni di impiego di tali fondi trovano definizione nell'accordo di Partenariato, un documento predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla Commissione europea, che "definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro, nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) al fine di perseguire la Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- c) l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, formalmente adottato dalla Commissione Europea prevede un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;

- d) nello specifico, detto Accordo di Partenariato ha elaborato una strategia Nazionale per le Aree Interne per contrastare e invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come “aree interne”. Detta Strategia stabilisce che i Comuni “costituiscono l’unità di base del processo di decisione politica e in forma di aggregazione di comuni contigui, sistemi locali intercomunali, sono partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d’area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo”;
- e) a seguito di tale elaborazione, la Regione Campania ha, tra l’altro, preso atto del rapporto istruttorio finale trasmesso dal Comitato Tecnico Aree Interne e approvato la perimetrazione delle aree interne, tra cui quella del Vallo di Diano individuandone i comuni interessati definendola area – progetto;
- f) secondo le linee dell’Accordo di partenariato i Comuni di ogni area-progetto devono realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall’ordinamento: convenzione, unioni o fusioni) che siano “funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locale finanziati”;
- g) la gestione in forma associata di funzioni (fondamentali) e di servizi, in particolare, è assunta dall’Accordo di programma quale pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo in quanto segnala l’esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l’erogazione dei suddetti servizi (ambiti ottimali), nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali;
- h) la gestione associata, inoltre, è considerata sintomo dell’esistenza di quella maggiore capacità di progettazione e attuazione di un’azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto dalla strategia nazionale per le “aree interne”. Attraverso tale strumento, quindi, i comuni che partecipano a tale strategia dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la gestione associata dei servizi;
- i) la normativa detta disposizioni in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane. Stabilisce, inoltre, che l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata è obbligatorio se “legato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, in tal caso i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata (...) fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati di banche dati, di applicativi software, l’approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell’informatica”.

Rilevato che:

- a) gli enti stipulanti la presente convenzione hanno già formalizzato gli atti relativi all’esercizio associato delle funzioni fondamentali che intendono rinnovare temporalmente e funzionalmente, con lo scopo precipuo di consolidare forme di integrazione tra loro nello svolgimento delle funzioni associate e di sviluppare l’erogazione di ulteriori servizi ad esse connesse a favore delle collettività rappresentate;
- b) è stato sottoscritto l’Accordo Quadro per l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) per garantire efficacia ed efficienza alle funzioni associate;

- c) attualmente tra gli enti sottoscrittori sono in essere quattro convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali, che sono:
- convenzione per la gestione in forma associata attraverso la Comunità Montana delle funzioni catastali;
 - convenzione per la gestione in forma associata dei servizi in materia statistica;
 - convenzione per la gestione associata delle funzioni relative alle attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - convenzione per la gestione associata delle funzioni di Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione territoriale di livello sovra comunale e delega alla Comunità Montana per lo svolgimento delle funzioni di Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei Piani Urbanistici Comunali (PUC);
- d) successivamente alle sottoscrizioni delle convenzioni la Comunità Montana ha approvato i disciplinari per le singole funzioni associate distinti in due sezioni:
- Sezione I – *Ordinamento dell'ufficio associato* riguardante l'operatività, la sede, la struttura organizzativa, il personale, i referenti comunali, gli organi di indirizzo e di vigilanza, gli strumenti di programmazione delle attività, i rapporti e gli impegni tra gli enti associati e le altre istituzioni;
 - Sezione II – *Centro Servizi Territoriale* al fine di assolvere, in maniera efficace ed efficiente, ai compiti in materia di esercizio delle funzioni associate e per dare piena attuazione all'Accordo quadro per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
- e) la Giunta della Comunità Montana ha, inoltre, approvato gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi e delle funzioni associate presso la sede dell'Ente Montano provvedendo, tra l'altro:
- 1) ad istituire:
 - l'Ufficio Unico di coordinamento statistico per l'esercizio dei servizi in materia statistica;
 - l'Ufficio Unico per l'esercizio delle funzioni catastali;
 - l'Unità di Progetto della Pianificazione Urbanistica ed Edilizia denominato Ufficio Comune di Piano,
 - l'Unità di Progetto della Protezione Civile denominato Ufficio Comune di Protezione Civile;
 - 2) a rendere operativo il Centro Servizi Territoriale (CST) per la gestione delle funzioni associate con sede presso la Comunità Montana ed approvato il relativo schema organizzativo;
- f) la Comunità Montana con Delibera di Giunta n. 75 del 9 agosto 2013 ha istituito presso l'Area Tecnica Urbanistica l'Ufficio VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per la gestione delle funzioni di autorità competente per la VAS dei piani urbanistici e di settore dei comuni associati;
- g) i predetti enti hanno, altresì, sottoscritto un "Protocollo d'intesa istituzionale di scopo", repertoriato dalla Presidenza della Giunta Regionale della Campania in data 11 febbraio 2015 al prot. n. 2693, con il fine di creare le condizioni istituzionali, organizzative ed amministrative per realizzare la coesione necessaria ad attuare azioni integrate di sviluppo, nel breve, medio e lungo termine – 5 – 15 – 20 anni - dell'ambito territoriale di riferimento, attraverso la realizzazione di forme di integrazione degli stessi atti a conferire all'ambito territoriale caratteri di "sistema", costituendo dunque il

presupposto politico istituzionale per realizzare il “*Pre-requisito generale della gestione dei servizi comunali*” richiesto per l’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne;

Considerato che:

- a) il predetto Protocollo d’intesa istituzionale di scopo relativamente all’esercizio delle funzioni associate prevede la razionalizzazione delle Convenzioni per la gestione associata di funzioni e servizi tra le amministrazioni stipulanti, al fine di dare concreta attuazione ai Prerequisiti Amministrativi ed Istituzionali richiesti dalla Strategia, facilitando l’accesso alle risorse finanziarie nei nuovi fondi della Programmazione Europea 2014-2020;
- b) la Comunità Montana, in collaborazione con l’Ufficio Federalismo della Regione Campania e il ForzePA ha elaborato il contenuto della presente convenzione quadro, provvedendo a disciplinare le predette funzioni fondamentali in un unico contesto giuridico-amministrativo per adeguare ed aggiornare il contenuto alle nuove disposizioni normative e regolamentari, nonché allinearne le scadenze

Quanto sopra premesso, rilevato e considerato i Comuni di Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano e la Comunità Montana Vallo di Diano **convengono di esercitare in forma associata attraverso la presente convenzione**, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e *smi*, le seguenti funzioni fondamentali:

- a) servizi catastali ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- b) servizi in materia statistica;
- c) funzioni relative alle attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- d) pianificazione urbanistica ed edilizia, nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale.

Per le funzioni di cui alle lettere a) e b) le Parti stipulanti precisano che le stesse vengono esercitate in forma associata mediante delega del loro esercizio alla Comunità Montana Vallo di Diano, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti ai sensi dell’ultimo inciso del comma 4 dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, mentre per le funzioni di cui alle lettere c) e d) le stesse vengono esercitate in forma associata mediante la costituzione di un Ufficio Comune, incardinato presso la Comunità Montana Vallo di Diano.

Le finalità della presente convenzione quadro, correlate al conseguimento di obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, sono:

- il miglioramento complessivo dei servizi all’utenza nel territorio degli enti associati;
- il potenziamento e il maggiore interscambio di informazioni tra gli Enti aderenti e tra questi ed i soggetti esterni;
- il raggiungimento di economie di scala attraverso il supporto alla gestione dei servizi associati messi a disposizione dal CST (Centro Servizi Territoriale), operativo presso la sede della Comunità Montana e dotato di know how, dotazione hardware e software, infrastrutture tecnologiche, banche dati, basi cartografiche, patrimonio materiale ed immateriale messo a disposizione dall’Ente montano a supporto dei Comuni;
- l’utilizzo di software *open source* ed infrastrutture tecnologiche uniformi già attive presso il CST e messe a disposizione dei Comuni;

- lo sviluppo di strategie cooperative tra gli enti facilitando l'accesso ai canali di finanziamento comunitari e alle risorse messe a disposizione dalla nuova programmazione dei fondi europei nel periodo 2014 – 2020;
- la costituzione di un modello di *governance* a livello locale, basato su modelli, strumenti e tecnologie che consentono alle amministrazioni associate di essere “aperte” e “trasparenti” (open data) nei confronti dei cittadini;
- lo sviluppo di una cultura organizzativa comune tra le strutture degli Enti aderenti, anche al fine di favorire la successiva evoluzione verso modelli associativi sempre più integrati.

Di seguito si riporta il contenuto delle singole funzioni associate oggetto della presente convenzione quadro strutturato in 10 articoli così rubricati:

1. Riferimenti normativi
2. Oggetto
3. Obiettivi e finalità
4. Conferenza dei Sindaci
5. Organizzazione ufficio
6. Comitato Tecnico
7. Rapporti finanziari
8. Durata e recesso
9. Ammissione di nuovi Comuni o Enti
10. Disposizioni finali - rinvio

SERVIZI CATASTALI AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO DALLA NORMATIVA VIGENTE

Articolo 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

L' art.14 del D.L.n.78/2010 (L.n.122/2010) ha ricompreso tra le funzioni fondamentali dei Comuni quella del Catasto, ad eccezione delle funzioni fondamentali mantenute allo Stato dalla normativa vigente.

La legge 11 marzo 2014 n.23 (c.d. "delega fiscale") denominata " Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita", prevede all'art.2 la "Revisione del catasto dei fabbricati". Con tale articolo e i conseguenti commi il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'art.1 , una revisione del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita. Inoltre:

- ✓ il comma 1, punto a) specifica anche attraverso il coinvolgimento dei comuni, ovvero delle unioni o delle associazioni dei comuni, nel cui territorio sono collocati gli immobili, assicurando il coordinamento con il processo di attivazione delle funzioni catastali decentrate, ai sensi della legislazione vigente;
- ✓ il successivo punto b) prevede nuovi strumenti a disposizione dei comuni per le verifiche delle incoerenze negli attuali censimenti catastali ovvero specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività di accertamento svolte nei riguardi degli immobili abusivi. Viene richiamata la necessità di una forte condivisione delle informazioni con l'Agenzia delle entrate e l'uso delle reti telematiche per lo scambio delle informazioni, così come al punto c) si consente la ricomposizione delle mappe catastali attraverso i DB topografici degli Enti territoriali, ottenuti con metodi aerofotogrammetrici;
- ✓ il punto e) richiama sulla necessità di valorizzare e stabilizzare le esperienze di decentramento catastale già avviate in via sperimentale, " affinché possano costituire modelli gestionali flessibili e adattabili alla specificità dei diversi territori";
- ✓ infine i punti d), f), g), h), i), l) individuano i criteri di massima che dovranno essere adottati per realizzare la riforma del sistema dei redditi, definendo le metodologie da utilizzare;
- ✓ il comma 2 definisce che le funzioni statistiche da utilizzare devono essere quelle riconosciute a livello scientifico;
- ✓ il comma 3 entra nel merito dei decreti legislativi che dovranno essere emanati. Il punto a) di tale comma definisce che il primo D.Lvo dovrà ridisegnare le competenze e il funzionamento delle commissioni censuarie locali e centrale. Il punto b) esplicita la necessità della cooperazione fra Agenzia delle entrate e comuni, sia per quanto riguarda la raccolta e lo scambio di dati sia per la predisposizione di piani operativi che dovranno essere portati avanti congiuntamente per la rilevazione delle caratteristiche delle singole unità immobiliari che, per le unità ordinarie, saranno a completo carico dei Comuni, pur se attraverso il riconoscimento di oneri economici da parte dello Stato.

Vengono, altresì, richiamati i Protocolli d'Intesa sottoscritti dall'ANCI e dall'Agenzia del Territorio in data 4.06.2007 e in data 17.07.2007.

Articolo 2

OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto l'esercizio in forma associata da parte dei Comuni sottoscrittori, attraverso la Comunità Montana "Vallo di Diano", delle funzioni catastali e delle attività connesse alla revisione del catasto dei fabbricati di cui al successivo art.3, così come

previsto dal D.P.C.M. 14.06.2007, dall'articolo 30, del D.Lgs.267/2000 e dalla legge 11 marzo 2014 n.23, art.2 .

I Comuni predetti, con la sottoscrizione del presente atto, esercitano in forma associata delegando la Comunità Montana "Vallo di Diano", che accetta, l'esercizio di tutte le funzioni e delle attività di cui al successivo articolo 3, nonché la gestione dei corrispondenti procedimenti e di ogni conseguente rapporto con la competente Agenzia del Territorio di Salerno inclusa la stipula con la stessa Agenzia del Territorio della convenzione menzionata all'art. 2 del D.P.C.M. 14.06.2007, nonché ogni attività propedeutica e funzionale all'attuazione della legge 11 marzo 2014 n.23, art.2 dal titolo "Revisione del catasto dei fabbricati".

La gestione catastale associata assicura l'esercizio delle funzioni corrispondenti a quelle menzionate all'art. 3, comma 2, lettera c (opzione di terzo livello), del D.P.C.M. 14.06.2007, con decorrenza dal 21 marzo 2013 (data di approvazione della convenzione da parte della Comunità Montana) come di seguito elencate:

a) funzioni di cui alla lettera a (opzione di primo livello) dell'articolo 3 comma 2, del D.P.C.M. 14.06.2007:

- a.1) consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale;
- a.2) certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatica;
- a.3) aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi comprese quelle inerenti la toponomastica;
- a.4) riscossioni erariali per i servizi catastali.

b) funzioni di cui alla lettera b)

- b.1) verifica formale accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati;
- b.2) verifica formale accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni;
- b.3) verifica formale accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazioni colturali del Catasto terreni;
- b.4) definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale sulla base delle proposte di parte ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio.

Articolo 3

OBIETTIVI E FINALITA'

La gestione attraverso la Comunità Montana "Vallo di Diano" delle funzioni catastali e di quelle per l'attuazione della revisione del catasto dei fabbricati, di cui all'art. 2 della presente convenzione risponde all'intento di garantire un servizio delle funzioni catastali e una revisione del catasto dei fabbricati economici, efficaci ed efficienti, a beneficio delle rispettive comunità locali, in maniera adeguata sotto il profilo della qualità dei servizi e della perequazione degli estimi catastali, tenendo conto delle difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica.

L'organizzazione e l'esercizio in forma associata delle funzioni catastali e dei processi che portano alla revisione degli estimi del catasto dei fabbricati attraverso la Comunità Montana

"Vallo di Diano" devono essere concretamente ispirati ed improntati ai principi di efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa secondo criteri di professionalità e responsabilità.

Articolo 4

CONFERENZA DEI SINDACI

E' istituita la Conferenza dei Sindaci, organo composto dai Sindaci dei Comuni convenzionati e presieduta e convocata dal Presidente della Comunità Montana "Vallo di Diano", che ne fa parte di diritto.

Essa svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento del servizio convenzionato e delle attività di revisione degli estimi del catasto fabbricati.

I Sindaci e il Presidente della Comunità Montana possono partecipare alla Conferenza anche attraverso un proprio delegato, nella persona di un amministratore comunale (Consigliere o Assessore) oppure di un funzionario del Comune.

La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La Conferenza dei Sindaci:

- delibera il programma annuale delle attività da svolgere – di norma entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento quantificando nel contempo le risorse necessarie a finanziarlo;
- vigila sull'andamento della gestione associata monitorandone i risultati e verificando l'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo ove necessario in merito alle opportune azioni correttive;
- vigila sull'andamento della realizzazione della revisione degli estimi del catasto dei fabbricati monitorandone i risultati e verificando l'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei risultati che verranno conseguiti in relazione ai disposti normativi emanati e in corso di emanazione.

Ai lavori della Conferenza dei Sindaci partecipa il Responsabile dell'Ufficio Unico Associato del Catasto intercomunale.

Articolo 5

ORGANIZZAZIONE UFFICIO

La dotazione organica e la responsabilità dell'Ufficio Associato saranno determinati, in conformità delle indicazioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci che in rappresentanza degli Enti aderenti si impegnano ad individuare propri dipendenti/referenti da utilizzare nell'ambito dell'Ufficio Unico Associato. Gli eventuali ulteriori rapporti di lavoro, gli incarichi, le consulenze, i contratti, le procedure di selezione o di reclutamento saranno determinati e conferiti dalla Comunità Montana "Vallo di Diano", esclusivamente in caso di accertata necessità.

Gli Enti associati concordano nel ritenere che laddove possibile dovrà essere privilegiato e incentivato - anche mediante appositi percorsi formativi e qualificativi - l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti ricorrendo all'attivazione della forma del comando se necessario. La

dotazione organica di cui al comma I potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura previa indicazione della Conferenza dei Sindaci.

Inoltre, è previsto il supporto del CST (Centro Servizi Territoriale) per l'espletamento delle attività attraverso il know how, la dotazione hardware e software, l'infrastruttura tecnologica e le banche dati, patrimonio materiale ed immateriale messo a disposizione dall'Ente montano.

Inoltre, i Comuni potranno conferire all'Ufficio Unico, a titolo permanente o temporaneo, a titolo gratuito od oneroso, beni mobili ed immobili, arredi ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.

I beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente conferente.

Articolo 6

COMITATO TECNICO

Il Comitato Tecnico è composto dai referenti tecnici comunali che:

- forniscono all'ufficio unico catastale i dati elementari od elaborati, di competenza dell'amministrazione di appartenenza;
- hanno accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, a tutte le fonti di dati del proprio comune.

Articolo 7

RAPPORTI FINANZIARI

Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci che regolerà le modalità di ripartizione tra i singoli Enti secondo percentuali attribuite in base a specifici criteri.

Annualmente la Conferenza stabilirà, in termine utile per la relativa allocazione nei bilanci dei comuni associati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l'anno successivo, nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli Enti associati.

La Conferenza dei Sindaci adotta, altresì, ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai competenti organi dei Comuni convenzionati.

La Comunità Montana "Vallo di Diano" si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione .

Articolo 8

DURATA e RECESSO

La durata della presente convenzione è triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Ciascun Comune aderente potrà recedere durante il periodo di durata della presente convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che preveda il mantenimento di eventuali impegni economici già assunti a proprio carico per l'annualità in corso .

Articolo 9

AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata alla Conferenza dei Sindaci e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 10

DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

SERVIZI IN MATERIA STATISTICA

Articolo 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

L'utilizzazione e la diffusione delle informazioni statistiche rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo delle autonomie locali e della collettività e che la funzione statistica è strumento indispensabile ai fini della raccolta, della elaborazione e della sintesi delle informazioni stesse.

Il governo del territorio, la cura e la promozione degli interessi delle collettività locali rendono indispensabile disporre di un sistema informativo in grado di fornire il quadro demo-sociale, economico ed ambientale delle singole realtà locali e di valutare nel tempo l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

L'attività statistica delle amministrazioni pubbliche è disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dalle direttive ed atti di indirizzo del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Tale decreto prevede la possibilità per gli enti locali di costituire l'ufficio di statistica anche in forma associata.

Il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 consente alle amministrazioni comunali di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Articolo 2 OGGETTO

La stipula del presente accordo consenta lo sviluppo della funzione statistica presso amministrazioni che, per i caratteri demografici, sociali, economici ed ambientali che le contraddistinguono e per la dislocazione geografica hanno interesse a sviluppare la conoscenza del proprio territorio in forma integrata, consentendo una razionalizzazione nell'uso delle risorse;

Allo scopo di dare attuazione al Sistema statistico nazionale e di soddisfare le esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali connesse all'attività di gestione ed alla cura degli interessi della collettività, i comuni sottoscrittori esercitano la funzione statistica in forma associata, ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 e dell'art.30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 affidandone la progettazione e la gestione alla Comunità Montana Vallo di Diano.

Articolo 3 OBIETTIVI E FINALITÀ

Per dare attuazione a quanto indicato all'art.2, la Comunità Montana Vallo di Diano ha istituito l'ufficio di coordinamento statistico, individuandone la collocazione organizzativa, la sede, il responsabile e dotandolo di risorse umane e strumentali adeguate all'espletamento dei compiti ad esso affidati, in conformità a quanto previsto dal d.lgs n. 322/1989, dalle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e dal presente atto.

L'ufficio di coordinamento statistico ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi della Comunità Montana ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente.

Ciascuno dei comuni associati ha provveduto alla nomina del referente statistico. Gli uffici di statistica già costituiti ai sensi del d.lgs. n. 322/1989 sono soppressi ed in loro vece opera il referente statistico.

Dell'avvenuta costituzione dell'ufficio di coordinamento e della nomina dei referenti statistici è stata data immediata comunicazione a tutti i comuni associati e all'Istituto nazionale di statistica.

Articolo 4

CONFERENZA DEI SINDACI

E' istituito il Comitato dei rappresentanti dei comuni associati /Conferenza dei Sindaci composto dai Sindaci dei comuni stessi o da loro delegati.

Il Comitato / Conferenza dei Sindaci:

- a. esercita funzioni di vigilanza sul funzionamento dell'Ufficio statistico associato, ed autorizza gli accordi di cui al successivo all'art.5;
- b. approva, a maggioranza qualificata (2/3), eventuali modifiche dell'atto costitutivo;
- c. delibera, a maggioranza qualificata (2/3), l'adesione all'associazione di altri comuni ed enti territoriali;

Il comitato delibera a maggioranza semplice su ogni ulteriore attività che può essere soddisfatta dall'ufficio statistico di coordinamento secondo modalità concordate di volta in volta tra i comuni interessati.

Articolo 5

ORGANIZZAZIONE UFFICIO

L'ufficio di coordinamento statistico svolge i seguenti compiti:

- a. assicura il collegamento funzionale ed operativo con il Sistema statistico nazionale;
- b. promuove e coordina la rilevazione e l'elaborazione dei dati di interesse dei comuni associati e ne effettua l'eventuale trasmissione agli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale, ai fini della realizzazione del programma statistico nazionale;
- c. promuove la collaborazione di altre amministrazioni che insistono sul territorio di competenza dei comuni associati per l'esecuzione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale;
- d. promuove ed effettua, in nome e per conto dell'associazione e dei singoli comuni associati, le attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali associate;
- e. promuove e realizza lo sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi dei comuni associati, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica;
- f. promuove, realizza e gestisce un sistema informativo-statistico dei comuni associati, di supporto ai controlli interni di gestione e finalizzato alla conoscenza del territorio di competenza, dello stato e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche; promuove inoltre l'interconnessione di tale sistema con il Sistema statistico nazionale;
- g. promuove l'adozione da parte dei comuni associati di criteri e di modelli uniformi per la determinazione di indicatori idonei alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei

servizi comunali;

- h. predispone strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e cura la pubblicazione di notiziari periodici di dati statistici;
- l. coordina la produzione statistica dei servizi demografici dei comuni associati e, in conformità alle direttive dell'Istat, impartisce le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico e della cartografia di base;
- m. favorisce l'informatizzazione delle anagrafi dei comuni associati e l'interconnessione delle stesse anche a fini statistici;
- n. esprime pareri tecnici, richiesti da parte degli organi e degli uffici interessati, nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali si faccia uso o riferimento a dati statistici;
- o. invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Presidente dell'Istat ed ai comuni associati un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente.

Per l'esercizio dei compiti di cui sopra, l'ufficio di coordinamento

- a. ha accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, ai dati statistici e amministrativi di cui dispongono i comuni associati;
- b. può richiedere agli uffici dei comuni associati le elaborazioni di dati necessarie alla realizzazione del programma statistico nazionale;
- c. cura il collegamento e l'interconnessione con gli altri uffici e servizi dei comuni associati;
- d. promuove il coordinamento dell'attività dei servizi informatici dei comuni associati, limitatamente alla progettazione, alla modificazione ed alla realizzazione dei sistemi informativi che possono avere connessione con l'attività statistica.

L'ufficio di coordinamento assume la rappresentanza esterna dei comuni associati per quanto attiene l'esercizio della funzione statistica ed è autorizzato a stipulare accordi di collaborazione finalizzati all'ampliamento e al miglioramento dell'informazione statistica e delle modalità di accesso alla stessa.

Qualora gli accordi di cui al comma precedente comportino oneri finanziari, è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte del Comitato dei rappresentanti dei comuni associati/ Conferenza dei Sindaci di cui al precedente art. 4.

Articolo 6 **COMITATO TECNICO**

Il Comitato Tecnico è composto dai referenti statistici che:

- forniscono all'ufficio statistico di coordinamento i dati elementari od elaborati, di competenza dell'amministrazione di appartenenza, necessari per la realizzazione del programma statistico nazionale;
- hanno accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, a tutte le fonti di dati statistici ed amministrativi del proprio comune;
- effettuano lavori statistici che, per la loro specificità, le singole amministrazioni comunali ritengano di effettuare in proprio; in tal caso ne danno tempestiva comunicazione all'ufficio statistico di coordinamento.

I responsabili e gli addetti dell'ufficio statistico di coordinamento ed i referenti statistici sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs n.322/1989 in materia di segreto d'ufficio e di segreto statistico. Essi sono altresì responsabili e/o incaricati, ai sensi della legge

n.675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, dei trattamenti dei dati personali per fini di statistica.

L'Istituto nazionale di statistica esercita la vigilanza tecnica e metodologica sull'attività statistica svolta dall'ufficio di coordinamento statistico e dai referenti statistici, individuando i soggetti e le modalità per interventi surrogatori nel caso di eventuali inadempienze da parte di detti uffici, con riferimento all'attività statistica di interesse nazionale.

Articolo 7

RAPPORTI FINANZIARI

Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci che regolerà le modalità di ripartizione tra i singoli Enti secondo percentuali attribuite in base a specifici criteri.

Annualmente la Conferenza stabilirà, in termine utile per la relativa allocazione nei bilanci dei comuni associati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l'anno successivo, nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli Enti associati.

La Conferenza dei Sindaci adotta, altresì, ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai competenti organi dei Comuni convenzionati.

La Comunità Montana "Vallo di Diano" si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione .

Articolo 8

DURATA e RECESSO

La durata della presente convenzione è triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Ciascun Comune aderente potrà recedere durante il periodo di durata della presente convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che preveda il mantenimento di eventuali impegni economici già assunti a proprio carico per l'annualità in corso .

Articolo 9

AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata alla Conferenza dei Sindaci e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 10

DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

FUNZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI

Articolo 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ai sensi dell'art. 16 del DPR 66/1981 e dell'art. 15 della legge 225/1992, il Sindaco è autorità di protezione civile e che, al verificarsi di situazione di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;
- ai sensi dell' art. 2. della legge 225/1992 gli eventi calamitosi si distinguono in:
 - a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Gli eventi di natura b) e c) sono difficilmente gestibili in termini di prontezza, efficienza ed efficacia degli interventi, dagli Enti di piccola dimensione singolarmente.

Articolo 2

OGGETTO

La presente Convenzione disciplina le attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi attraverso l'avvio del Centro Operativo Misto e l'allestimento della Sala Operativa Intercomunale con l' attivazione di un Ufficio Comune.

Articolo 3

OBIETTIVI E FINALITA'

La gestione associata concerne lo svolgimento delle seguenti funzioni e attività:

- aggiornamento del piano intercomunale di protezione civile, elaborato seguendo le disposizioni normative, regolamentari e le istruzioni tecniche in materia;
- gestione della Sala Operativa Intercomunale di protezione civile, secondo le modalità indicate nel piano intercomunale di protezione civile e condivise in una ottica di integrazione;
- organizzazione integrata di uomini e mezzi, da affiancare ai comuni, nella gestione delle emergenze di tipo b) e c) da parte dell'Ufficio Comune;
- organizzazione di un servizio di reperibilità unificato, da realizzarsi in forma integrata con il personale dipendente degli Enti associati;
- organizzazione delle attività di esercitazione e simulazione di eventi calamitosi finalizzate a verificare le disposizioni contenute nel piano intercomunale;
- gestione unificata, da parte dell'Ufficio Comune, della post-emergenza intesa come gestione delle pratiche di danno subiti dalle imprese e dai privati (predisposizione, distribuzione e raccolta dei moduli, attività di informazione al pubblico) e delle richieste di finanziamento per i costi sostenuti in emergenza;
- definizione di accordi, convenzioni, protocolli di intesa con le associazioni del volontariato per le attività di protezione civile e, in particolare per le attività di prevenzione e soccorso;

- organizzazione delle attività di formazione del personale addetto al servizio di Protezione Civile;
 - ogni altra attività che si ritenga utile all'espletamento del servizio.
2. L'Ufficio comune garantirà la gestione dei flussi informativi connessi alle proprie funzioni ed attività attraverso la piena integrazione con la banca dati del Sistema Informativo della Comunità Montana.
 3. L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato nei Comuni firmatari del presente atto.

Articolo 4

CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui all' articolo 3 del presente atto. È composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. È convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano o, in sua assenza, da un suo delegato.

La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno.

La Conferenza dei Sindaci esprime il coordinamento politico ed esercita poteri di indirizzo e controllo per l'esercizio delle funzioni oggetto di gestione associata.

La Conferenza esercita le seguenti funzioni:

- a) verifica il corretto e proficuo funzionamento della gestione associata;
- b) esamina le proposte di organizzazione del servizio;
- c) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni e il relativo piano finanziario;
- d) disciplina l'organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi disciplinari o accordi, adottati secondo competenze e modalità di legge;
- e) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;
- f) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione.

Articolo 5

ORGANIZZAZIONE UFFICIO

Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e della presente convenzione è prevista nella Comunità Montana l'allocazione dell'Ufficio Comune che ha funzioni distinte da quelle degli uffici e dei servizi degli enti convenzionati

Ciascuno degli Enti associati s'impegna ad organizzare la propria struttura interna in modo da assicurare all'Ufficio Comune tutti i flussi informativi e la relativa funzionalità.

Tale ufficio svolge le attività attribuite dai Comuni articolando una struttura organizzativa formata da figure professionali individuate all'interno degli organici dei Comuni e della Comunità Montana o da tecnici individuati dai singoli enti.

Inoltre, è previsto il supporto del **CST** (Centro Servizi Territoriale) per l'espletamento delle attività attraverso il know how, la dotazione hardware e software, l'infrastruttura tecnologica e le banche dati, patrimonio materiale ed immateriale messo a disposizione dall'Ente montano.

Inoltre, i Comuni potranno conferire all'Ufficio Comune, a titolo permanente o temporaneo, a titolo gratuito od oneroso, beni mobili ed immobili, arredi ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.

I Comuni associati che hanno sul proprio territorio un nucleo di protezione civile potranno stipulare convenzioni e continuare ad utilizzare i sopraccitati Nuclei o Associazioni per le criticità e le emergenze che nell'arco dell'anno si dovessero verificare sul territorio dei propri comuni ed eventualmente continuare ad erogare contributi ai sopraccitati nuclei per le spese necessarie all'espletamento di tali attività.

I Comuni, nel caso si manifestino eventi di **tipo b) o c)** che non possono essere gestiti singolarmente si avvalgano anche di materiali, mezzi e uomini del servizio comune.

I beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

La Comunità Montana per gli eventi relativi alla tipologia b) e c) allestisce la Sala Operativa Intercomunale di Protezione Civile.

Per la gestione delle attività e/o di lavori di somma urgenza intesa nel senso di circostanze che non consentono alcun indugio nella esecuzione di lavori e/o attività strettamente necessarie per rimuovere lo stato di pregiudizio o di pericolo per la pubblica incolumità - la Comunità Montana Vallo di Diano si impegna a mettere a disposizione dei Comuni associati tutti i mezzi strumentali in sua dotazione e che sono utili alla risoluzione in tempi brevi dell'evento verificatosi.

Articolo 6

COMITATO TECNICO

Il Comitato Tecnico è composto da tutti i referenti tecnici individuati da ciascun ente associato.

Il referente svolge compiti di raccordo tra il proprio Comune e l'ente delegato. In tutti i casi, il referente non può adottare atti o svolgere attività ricomprese in quelle indicate dall'articolo 2.

Il Comitato Tecnico:

- ✓ è presieduto e coordinato dal responsabile dell'Ufficio comune di protezione civile;
- ✓ è convocato dal Responsabile dell'ufficio comune, o suo delegato, con cadenza periodica e comunque su richiesta motivata di due componenti. Gli atti adottati dal Comitato Tecnico sono verbalizzati e trasmessi agli enti associati per l'adozione dei necessari provvedimenti conseguenti;
- ✓ costituisce un supporto alla Conferenza dei Sindaci, stabilendo, progressivamente, le procedure di raccordo e coordinamento gestionale tra gli enti aderenti, proponendo le eventuali necessarie modifiche alla convenzione;
- ✓ esamina le problematiche di rilievo connesse all'esercizio delle funzioni, fornendo, ove necessario, soluzioni operative.

Il **Responsabile** della gestione associata è nominato dal Presidente della Comunità Montana su individuazione e proposta della Conferenza dei Sindaci tra i componenti del Comitato Tecnico.

L'assegnazione dell'incarico di direzione dell'Ufficio Comune di Protezione Civile è temporanea e revocabile.

Il Responsabile del Servizio associato, oltre a svolgere le funzioni derivategli direttamente dalla convenzione o dal Piano di Protezione Civile, adotta le misure tecniche ed organizzative per realizzare una migliore interconnessione tra le funzioni di competenza degli enti associati e le direttive in materia impartite dagli enti sovraordinati (Regione e Provincia).

Articolo 7

RAPPORTI FINANZIARI

Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci che regolerà le modalità di ripartizione tra i singoli Enti secondo percentuali attribuite in base a specifici criteri.

Annualmente la Conferenza stabilirà, in termine utile per la relativa allocazione nei bilanci dei comuni associati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l'anno successivo, nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli Enti associati.

La Conferenza dei Sindaci adotta, altresì, ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai competenti organi dei Comuni convenzionati.

Gli Enti associati si impegnano, nel limite delle risorse economiche e strumentali, all'adozione di procedure uniformi e all'individuazione della modulistica omogenea in rapporto alle normative e procedure per le quali si realizza la gestione associata tramite l'Ufficio Comune.

Articolo 8

DURATA e RECESSO

La durata della presente convenzione è triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Ciascun Comune aderente potrà recedere durante il periodo di durata della presente convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che preveda il mantenimento di eventuali impegni economici già assunti a proprio carico per l'annualità in corso .

Articolo 9

AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata alla Conferenza dei Sindaci e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 10

DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE, NONCHE' LA PARTECIPAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE

Articolo 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in attuazione del federalismo fiscale, destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali.

Pertanto:

- i Comuni facenti parte della Comunità Montana Vallo di Diano hanno individuato quale livello ottimale per la gestione dei servizi in forma associata il territorio della Comunità Montana Vallo di Diano;
- da parte dei comuni è emersa l'esigenza dell'istituzione di un tavolo di coordinamento degli uffici comunali in materia di urbanistica e di governo del territorio, quale momento confronto e di verifica nonché quale strumento di supporto nell'esercizio delle relative competenze, anche al fine di raggiungere una sempre maggiore omogeneizzazione e semplificazione dei procedimenti.

La presente gestione associata, organizzata in osservanza dei principi di sussidiarietà adeguatezza e di composizione unitaria di funzioni omogenee è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 3 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata.

Articolo 2 OGGETTO

L'esercizio, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 citato, in forma associata attraverso la presente convenzione della seguente Funzione fondamentale, così come individuate dall'art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 e smi:

PIANIFICAZIONE URBANISTICA- EDILIZIA- TERRITORIALE A LIVELLO SOVRACOMUNALE.

Stante le funzioni amministrative di competenza comunale attinenti la materia di urbanistica, è di tutta evidenza che, l'istituzione di una forma associativa stabile e strutturata, consente una forte integrazione istituzionale ed organizzativa tra gli enti aderenti, pertanto, è comune intendimento delle parti, realizzare, attraverso la gestione associata, una struttura tecnica preposta alla elaborazione in forma associata delle proposte per la formazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica.

Quale soggetto capofila è individuata la Comunità Montana Vallo di Diano alla quale viene attribuita la gestione associata delle funzioni di pianificazione urbanistica - edilizia - territoriale sovracomunale di cui alla presente convenzione.

Periodicamente la Conferenza dei Sindaci verifica con i Sindaci dei Comuni convenzionati l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Articolo 3 OBIETTIVI E FINALITÀ'

La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento dei seguenti obiettivi e finalità:

- creare una struttura organizzativa in grado di affrontare la sempre maggiore

- complessità;
- della gestione dei servizi e delle funzioni relative alla pianificazione territoriale;
- ottenere economie di gestione concentrando in un'unica sede la produzione di servizi identici;
- istituire servizi aggiuntivi che non possono essere erogati a livello di singolo comune per problemi organizzativi e finanziari;
- valorizzare le professionalità appartenenti ai servizi dei singoli comuni in un'ottica di miglioramento delle qualità delle prestazioni offerte;
- migliorare la qualità dei servizi erogati;
- contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

A tal fine i Comuni e la Comunità Montana si impegnano, all'adozione di procedure uniformi per la gestione del territorio laddove ciò risultasse possibile e conveniente, e all'individuazione della modulistica omogenea in rapporto alle normative e procedure per le quali si realizza la gestione associata.

Articolo 4

CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 3 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano o, in sua assenza, da suo delegato.

La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno.

La Conferenza dei Sindaci esprime il coordinamento politico ed esercita poteri di indirizzo e controllo per l'esercizio delle funzioni oggetto di gestione associata.

La Conferenza esercita le seguenti funzioni:

- a) verifica il corretto e proficuo funzionamento della gestione associata;
- b) esamina le proposte di organizzazione del servizio;
- c) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni del relativo piano finanziario;
- d) decide sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, al piano economico – finanziario, che deve essere fatto proprio dagli organi dei singoli enti aderenti all'atto dell'approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria;
- e) approva il consuntivo economico- finanziario di esercizio del servizio gestito in forma associata proposto e predisposto dalla Comunità Montana ed esaminato dal Comitato Tecnico;
- f) esamina, in riferimento al servizio in oggetto, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli enti;
- g) disciplina l'organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi disciplinari o accordi, adottati secondo competenze e modalità di legge;
- h) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere

- tra i Comuni convenzionati;
- i) esami le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione.

Articolo 5

ORGANIZZAZIONE UFFICIO

Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e della presente convenzione è prevista nella **Comunità Montana** l'allocazione dell'**ufficio comune di Piano** che ha funzioni distinte da quelle degli uffici e dei servizi dei comuni convenzionati.

L'UFFICIO COMUNE di PIANO svolge le attività necessarie all'elaborazione in forma associata degli strumenti urbanistici, alla gestione degli stessi provvedendo:

- al supporto tecnico per l'adozione e l'approvazione sia del PUC che del RUEC nei singoli comuni;
- alle funzioni in materia di Valutazione ambientale strategica ex D.lgs 152/2006, L.R . n. 16/2004 ed ex Regolamento Regionale del 4/08/2011 n.5 di attuazione del governo per il territorio;
- alla gestione CST (centro servizi territoriale) e cartografia.

Più precisamente il CST esercita le funzioni di seguito riportate:

- a) raccogliere e organizzare, in forma sistematica ed informatica, i dati disponibili relativi al territorio del comprensorio (basi cartografiche, dati provenienti da atti di pianificazione di enti sovraordinati e di enti con competenza di pianificazione di settore, studi specifici relativi a tutto o parte del territorio della comunità montana la cui entità interessa la pianificazione territoriale ecc...), finalizzando l'operazione alla progettazione e gestione degli strumenti urbanistici;
- b) integrare gli elementi cartografici con i dati provenienti dalle indagini statistiche e di settore;
- c) garantire l'accessibilità dei dati tramite internet ai vari enti territoriali e, conformemente alle prescrizioni della normativa regionale, a tutti i cittadini;
- d) costituire un archivio della pianificazione territoriale, inserendo progressivamente in funzione del completamento delle varie fasi, gli strumenti urbanistici prodotti dai comuni e definire le forme per la consultazione;
- e) costituire un supporto alle attività di pianificazione e programmazione;
- f) provvedere alla diffusione al pubblico delle cartografie;
- g) gestire il sistema in rete;
- h) gestire i rapporti ed i contratti con i soggetti esterni.

Tale **ufficio** svolge le attività attribuite dai Comuni articolando una struttura organizzativa formata da figure professionali individuate all'interno degli organici dei Comuni o da tecnici individuati dai singoli comuni, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Ciascuno degli Enti associati s'impegna ad organizzare la propria struttura interna in modo da assicurare all'UFFICIO COMUNE di PIANO tutti i flussi informativi e la relativa funzionalità.

A tale UFFICIO COMUNE di PIANO compete la responsabilità, in conformità agli indirizzi

espressi dai comuni aderenti, dell'organizzazione della relativa gestione. Gli organi dell'Ufficio di Piano adottano gli atti di carattere gestionale nel rispetto dei criteri generali dettati dagli Enti aderenti (Comunità Montana – Comuni). Gli organi dei Comuni aderenti adottano gli atti d'indirizzo politico, nonché adottano ed approvano tutti gli atti di strumenti di pianificazione urbanistica sovra comunale.

Articolo 6

COMITATO TECNICO

Il Comitato Tecnico è composto da tutti i referenti di ciascun ente associato e presieduto e coordinato dal responsabile dell'Ufficio comune di Piano, nominato dal Presidente della Comunità su individuazione e proposta della Conferenza dei Sindaci.

Il Comitato è convocato dal Responsabile dell'ufficio associato, o suo delegato, con cadenza periodica e comunque su richiesta motivata di due componenti. Gli atti adottati dal Comitato sono verbalizzati e trasmessi agli enti associati per l'adozione dei necessari provvedimenti conseguenti.

Il Comitato costituisce un supporto alla Conferenza dei Sindaci stabilendo, progressivamente, le procedure di raccordo e coordinamento gestionale tra enti aderenti, proponendo le eventuali necessarie modifiche alla convenzione; esamina le problematiche di rilievo connesse all'esercizio delle funzioni fornendo, ove necessario, soluzioni operative.

Articolo 7

RAPPORTI FINANZIARI

Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti.

Il riparto stabilito dalla Conferenza dei Sindaci ha effetto solo a seguito dell'approvazione da parte di tutti i Consigli Comunali degli Enti aderenti alla gestione associata.

La Conferenza stabilirà, annualmente, in termine utile per la relativa allocazione nei bilanci dei comuni associati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l'anno successivo nonché di spettanza o ripartizione delle stesse fra gli Enti associati. La Conferenza dei Sindaci adotta, altresì, ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai componenti organi dei Comuni convenzionati.

I Comuni dovranno provvedere trimestralmente al versamento della quota di loro competenza da assegnare in dotazione all'Ufficio Unico di Piano che provvederà alla relativa rendicontazione.

Articolo 8

DURATA e RECESSO

La durata della presente convenzione è triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Ciascun Comune aderente potrà recedere durante il periodo di durata della presente convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che preveda il mantenimento di eventuali impegni economici già assunti a proprio carico per l'annualità in corso.

Articolo 9

AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata alla Conferenza dei Sindaci e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 10

DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.